

24663/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/02/2008

SENTENZA

N. 364

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. OLIVA BRUNO | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. AGRO' ANTONIO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. MILO NICOLA | " | N. 015848/2007 |
| 3. Dott. COLLA GIORGIO | " | |
| 4. Dott. CARCANO DOMENICO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di Roma

nei confronti di:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) CEGLIE DONATO | N. IL 03/11/1958 |
| 2) POLICASTRO ANDREA | N. IL 12/12/1968 |

avverso SENTENZA del 11-26/01/2007

GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
MILO NICOLA

letta/sentite le conclusioni del P.G. Dr. L. Ciampoli, che ha
concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv. F. Imposimato e avv. G. Fusco (per Ceglie) nonché
avv. E. Fuschillo (per Policastro), che hanno concluso per il rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal Sig. IFACIA 0591
per diritti € 0,77
il 17/6/08
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SAE 2486
per diritti €
il 17/6/08
IL CANCELLIERE

Fatto e diritto

Il Gup del Tribunale di Roma, con sentenza 26/1/2007, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Donato Ceglie e Andrea Policastro in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., perché il fatto non sussiste.

L'addebito mosso agli imputati è di avere il primo, nella qualità di professore a contratto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, in violazione della normativa sui doveri d'ufficio (artt. 13, 15 del T.U. n.3/57 e 28 legge n. 241/90), intenzionalmente procurato al secondo, che lo aveva determinato al reato, l'ingiusto vantaggio del superamento dell'esame di "Ordinamento Giudiziario", rivelandogli preventivamente gli argomenti sui quali sarebbe stato interrogato (fatto commesso tra il 19 gennaio e il 21 febbraio 2005).

Riteneva il Gup che, difettando nella condotta ascritta agli imputati l'elemento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, non poteva ritenersi integrata la fattispecie dell'abuso d'ufficio.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che "la promozione ingiusta ad un esame universitario" aveva "valenza patrimoniale", perché determinava "una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi" facenti capo all'interessato, "indipendentemente dall'effettivo incremento economico".

Il ricorso non è fondato.

La decisione impugnata, invero, dopo avere preso atto della contestazione così come formulata e ricostruito in fatto la vicenda sulla base delle emergenze di indagine, ha fatto buon governo della legge penale, rilevando che non poteva ravvisarsi, nella condotta contestata agli imputati, l'evento dell'abuso d'ufficio, vale a dire l'ingiusto vantaggio patrimoniale.



Questo, infatti, deve essere conseguenza diretta della condotta abusiva. Nel caso in esame, se si predilige la nozione economica di patrimonio, quale complesso di beni facenti capo a un determinato soggetto, deve escludersi che la posizione di chiaro favoritismo riservata dal Ceglie al Policastro, per assicurare a quest'ultimo l'esito favorevole dell'esame universitario, abbia comportato un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del medesimo beneficiario. Ma anche aderendo alla nozione giuridica di patrimonio, intesa come complesso dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, la conclusione non può essere diversa, considerato che, pur non essendo richiesto -in questa ottica- un reale incremento di valore, è imprescindibile che si determini comunque una situazione vantaggiosa per la sfera dei rapporti giuridici di natura patrimoniale. Pilotare un esame universitario per favorire un determinato soggetto non determina per costui alcun effettivo incremento patrimoniale né va ad incidere, in via diretta, su diritti soggettivi di natura patrimoniale, accrescendone in prospettiva le potenzialità espansive. Diversa, invece, deve essere la valutazione in ordine al favoritismo per il superamento di un esame di concorso funzionale al conseguimento di un posto di lavoro o all'esercizio di una professione, ipotesi queste incidenti direttamente su prospettive di lavoro e sui connessi vantaggi economici.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 5/2/2008

Il Consigliere est.



Il Presidente

